



Dipartimento Pubblica Sicurezza

Servizio Polizia Stradale

Registrato il 14/08/2020

Prot.300/A/5802/20/115/28



277242

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: DPCM 7 agosto 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO – BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 dell'8 agosto 2020 è stato pubblicato il DPCM del 7 agosto 2020 le cui disposizioni, che sostituiscono quelle del DPCM dell'11 giugno 2020⁽¹⁾, sono efficaci dal 9 agosto fino al 7 settembre 2020, salvo proroghe.

Il provvedimento, che ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 riproduce il contenuto dell'art. 1 dell'Ordinanza del Ministro della salute del 1 agosto 2020, introduce alcuni aspetti di novità rispetto ai due DPCM precedenti che, con specifico riferimento al settore del trasporto stradale, si sostanziano nell'aggiunta di ulteriori condizioni in presenza delle quali è possibile derogare al distanziamento interpersonale di un metro sugli autobus impiegati nei servizi non di linea (NCC) a media e lunga percorrenza, in quelli autorizzati (linee commerciali) a media e lunga percorrenza, e nei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano.

Fermo restando quanto indicato nelle circolari n. 300/A/3576/20/115/28 del 20.05.2020 e n. 300/A/4414/20/115/28 del 22.06.2020, oltre alle novità contenute nell'allegato 2 del DPCM 14 luglio 2020, delle quali si è dato atto con la circolare n. 300/A/5077/20/115/28 del 15.07.2020, l'allegato 15 del nuovo decreto aggiunge, quali condizioni in presenza delle quali è possibile derogare al distanziamento interpersonale, anche l'utilizzo di sedili singoli in verticale con schienale alto da contenere il capo del passeggero ed il divieto di usare i sedili contrapposti (c.d. faccia a faccia).

⁽¹⁾ L'efficacia delle disposizioni del DPCM 11 giugno 2020 era stata prorogata, con qualche elemento di novità relativo alle materie contenute negli allegati 9 e 15, dal DPCM 14 luglio 2020, fino al 31.07.2020 e, successivamente, fino al 9 agosto 2020, ad opera dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Secondo quanto previsto dal medesimo allegato, sarà comunque possibile derogare al distanziamento se gli occupanti dei sedili attigui sono conviventi nella stessa unità abitativa, congiunti o persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili⁽²⁾, a condizione che dichiarino la sussistenza della predetta qualità al momento dell'utilizzazione del mezzo di trasporto.

Ulteriore elemento di novità è costituito dall'Allegato 16 recante *Linee guida per il trasporto scolastico dedicato* che prevede misure di sicurezza specifiche per la particolare categoria di trasporto in vista della ripresa dell'attività didattica in presenza per il nuovo anno scolastico.

La preconditione per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante sui mezzi di trasporto scolastico dedicato è l'assenza di sintomatologia specifica e l'assenza di contatti con persone positive al COVID-19 nei 14 giorni precedenti. Al momento della salita sul mezzo di trasporto e durante il viaggio gli alunni trasportati devono indossare una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca, salvo che abbiano età inferiore ai sei anni o forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree.

Anche su tali mezzi di trasporto deve essere garantito il rispetto del distanziamento interpersonale di un metro, fatta eccezione per gli alunni che vivono nella medesima unità abitativa, per gli alunni in difficoltà, con disabilità o che manifestino necessità di prossimità. Sarà, inoltre, possibile derogare all'obbligo del distanziamento e riempire il veicolo fino alla sua capienza massima se le sedute sono posizionate verticalmente su posti singoli ed è escluso il posizionamento faccia a faccia o, in alternativa, nel caso in cui la permanenza a bordo degli alunni non sia superiore a 15 minuti.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sugli articoli 4, 5 e 6 che dettano disposizioni in tema di ingresso e transito sul territorio nazionale, per l'approfondimento delle quali si rinvia alla circolare n. 56036 del 10.08.2020 della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere.

⁽²⁾ L'allegato riporta come esempi il coniuge, i parenti e gli affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione e le persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi e svolgono vita sociale in comune.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Sull'argomento, per gli aspetti connessi al trasporto stradale, si evidenzia che, secondo quanto disposto dall'art. 6 del decreto, il personale viaggiante continua a fruire delle esenzioni dall'applicazione delle disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario previste per chi proviene da Paesi diversi da quelli di cui all'elenco B dell'allegato 20⁽³⁾.


Il personale viaggiante è comunque sottoposto agli obblighi di cui all'art. 5 del decreto:

- consegnare agli organi di controllo una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del dPR n. 445/2000 recante l'indicazione degli elementi indicati nel medesimo art. 5 del decreto (ad eccezione di chi provenga dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano);
- comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (per chi proviene dai Paesi di cui agli elenchi C, D, E, F dell'allegato 20);
- segnalare con tempestività l'insorgenza di sintomi COVID-19 all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e sottoporsi ad isolamento (per tutti).

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto

AA

 (3) Allegato 20, elenco B: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

All.2

Oggetto: COVID - 19. DPCM del 7 AGOSTO 2020.

ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

AGLI UFFICI POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

e, per conoscenza

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

ROMA

Di seguito a pregressa corrispondenza relativa alla tematica in oggetto, si rappresenta che in data 7 agosto 2020 è stato emanato un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (all.1), recante nuove disposizioni in materia di ingresso in Italia e soggiorni di breve durata connesse all'emergenza COVID 19.

Il citato DPCM, nel predisporre l'allegato 20, conferma:

- il divieto di spostamento da e per Stati e territori "non espressamente indicati in altro elenco" (elenco E), nonché l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato nei quattordici giorni antecedenti negli Stati e territori di cui al medesimo elenco;
- il divieto di spostamento verso gli Stati e territori di cui all'elenco F¹,

salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante autodichiarazione:

- a) esigenze lavorative;
- b) assoluta urgenza;
- c) esigenze di salute;
- d) esigenze di studio;
- e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- f) ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
- g) ingresso nel territorio nazionale di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
- h) ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,

¹ A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldavia, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana. A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;

- i) ingresso nel territorio nazionale di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

• il divieto di ingresso e transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato nei quattordici giorni antecedenti negli Stati e territori di cui all'elenco F, salvo che nei seguenti casi:

1. cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano, con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata nell'elenco F² dell'allegato 20;
2. familiari delle persone fisiche di cui al punto 1), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri
3. equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;
4. funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, italiano e straniero, nell'esercizio delle loro funzioni.

Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Premesso quanto sopra, ai sensi dell'articolo 5 recante "*Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero*", chiunque intende far ingresso, per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B³, C⁴, D⁵, E⁶ ed

² Vedi nota 1.

³ Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco.

⁴ Bulgaria, Romania.

⁵ Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay.

⁶ Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

F⁷ dell'allegato 20, è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli, ai fini delle verifiche, un'autodichiarazione recante le indicazioni:

- ✓ dei Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia;
- ✓ dei motivi dello spostamento, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi E ed F dell'allegato 20;
- ✓ del soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi C, D, E e F dell'allegato 20;
- ✓ dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, nonché del mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere tale luogo ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;
- ✓ del recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
- ✓ dell'eventuale sussistenza di una o più circostanze di esenzione dagli obblighi di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di cui all'articolo 6, commi 6 e 7 dell'allegato DPCM del 7 agosto 2020.

Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, restando fermo, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

Categorie esentate dai citati obblighi

(articolo 6, comma 6 recante "Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero")

Le prescrizioni di cui sopra non si applicano:

- a. all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b. al personale viaggiante;
- c. ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A⁸ dell'allegato 20;
- d. agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria.

⁷ Vedi nota 1.

⁸ Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui agli elenchi C e F⁹ dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, è esonerato dalle prescrizioni di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario:

- ✓ chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- ✓ chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- ✓ il cittadino e residente degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20, che fa ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
- ✓ il personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- ✓ il lavoratore transfrontaliero in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- ✓ il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- ✓ il funzionario e l'agente, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, l'agente diplomatico, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, il funzionario e l'impiegato consolare, il personale militare nell'esercizio delle sue funzioni;
- ✓ l'alunno e lo studente per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritorna ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Navi da crociera e navi di bandiera estera

(articolo 8)

I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, ***a decorrere dalla data del 15 agosto 2020***, e potranno essere fruiti da coloro che non siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni anteriori all'imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20.

⁹ Vedi note 1 e 4.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

È consentito alle *navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera* l'ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli elenchi A e B dell'allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni anteriori all'ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20, nonché previa attestazione circa il rispetto, a bordo della nave, delle citate linee guida.

Gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui agli elenchi A e B dell'allegato 20 e sono vietate le escursioni libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare specifiche misure di prevenzione dal contagio.

Le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 si applicano **dalla data del 9 agosto 2020** in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, e **sono efficaci fino al 7 settembre 2020**, restando salvi i diversi termini di durata delle singole misure previste dal citato DPCM.

Le Zone di Polizia di Frontiera avranno cura di estendere il contenuto della presente agli Uffici con attribuzioni di Polizia di Frontiera rientranti nel territorio di rispettiva competenza ai fini della stretta osservanza.

IL DIRETTORE CENTRALE

Bonifazi